



Mirko Pezzulich



Vincenzo Bancone

gressivo arretramento del Welfare favoriscono il ricorso a trust di garanzia», spiega Vincenzo Bancone dello studio Cba (Camozi Bonisconi Associati). «In particolare nell'ambito delle procedure fallimentari a vantaggio dei creditori o nell'ipotesi di

ristrutturazione del debito a vantaggio dei soggetti finanziatori». Mentre si ricorre prevalentemente a trust di scopo «per il perseguimento di fini sociali, di solidarietà e di sostegno dei soggetti più deboli».

© Riproduzione riservata

corso sulla regolamentazione



Attilio Befora

dirette sia indirette».

Pochi mesi prima la stessa Agenzia aveva fornito importanti interpretazioni in tema di fiscalità dei trust, in merito alla fiscalità degli eventuali beneficiari italiani di trust esteri, ovvero quei trust domiciliati fiscalmente all'estero e amministrati da soggetti (trustee) non residenti, chiarendo che sono tassabili in capo ai beneficiari residenti le attribuzioni di reddito operate dal trustee estero per conto del trust non residente.

Da segnalare, infine, che in primavera la Commissione tributaria provinciale di Lodi ha fissato un altro principio: un trust con conferimento immobiliare sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Quindi, l'atto di apporto di beni in trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza nei confronti del trustee, che di fatto non ottiene un arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio.

© Riproduzione riservata

LE CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO

In Italia si opera interpretativamente

Il trust è un istituto nato nei sistemi di common law e importato in Italia con la Convenzione dell'Aia (operativa in Italia dal 1992). Proprio la mancanza di una normativa nazionale ad hoc ha creato non pochi problemi di applicazione nel nostro paese. Fino ai chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in occasione dell'ultimo scudo fiscale.

L'organismo ha chiarito che i trust rientrano tra i soggetti beneficiari dello scudo fiscale, a patto che non avessero per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. Questo ha consentito di effettuare sia la regolarizzazione, che il rimpatrio dei capitali.

L'Agenzia, inoltre, ha individuato tre tipologie di trust soggetti a tassazione in Italia e quindi suscettibili di sanatoria: quando il disponente è residente in Italia al momento dello scudo, possibile a prescindere dal luogo in cui si trovano i beni; quando il disponente non è residente in Italia, ma nel nostro paese si trovano i beni apportati nel trust; infine quando il beneficiario è residente nella Penisola, chiunque sia la persona che apporta i beni e ovunque questi si trovino.

Il veicolo giuridico consente la separazione dei beni dal patrimonio del disponente, in modo da preservarne l'autonomia sia nei confronti delle fluttuazioni di mercato, che contro eventuali attacchi da parte di terzi. Per questo può essere utilizzato, ad esempio, per proteggere le fortune accumulate nell'attività professionale o d'impresa, in modo da garantire agli eredi un tenore di vita soddisfacente.

Si tratta di un rapporto giuridico che coinvolge tre soggetti: il settlor (in italiano si tratta del disponente), titolare di un patrimonio da cui si vuole separare; il trustee (gestore), che diviene proprietario formale del patrimonio conferito dal settlor e il beneficiario (il beneficiario), cioè la persona fisica o giuridica a cui spetta la proprietà sostanziale dei beni conferiti in trust. Nel contratto si può aggiungere anche un quarto soggetto, il protector, chiamato a controllare che la gestione avvenga nell'interesse dei beneficiari e secondo la volontà del settlor.

© Riproduzione riservata

IL CASO SAN MARINO

Sotto al Titano è boom di trust

DI SARA SELIGASSI

È boom di costituzione di nuovi trust nel piccolo stato di San Marino. Secondo quanto diffuso nei giorni scorsi dall'Associazione «Il trust in Italia», in poco più di un anno dall'introduzione della nuova legge, il Registro dei Trust di San Marino conta 60 nuovi trust.

I professionisti italiani, secondo l'associazione presieduta da Maurizio Lupoi, stanno dimostrando una spiccata preferenza verso la legge di San Marino «perché è facilmente comprensibile e perché tutela i beneficiari dei trust più di altre leggi straniere. Il fatto che sia in lingua italiana e faccia riferimento a concetti giuridici che appartengono anche al patrimonio del diritto italiano evita le difficoltà delle leggi straniere e del loro tecnicismo. Intanto è in dirittura la creazione di un nuovo organo giudiziario per la tutela dei «rapporti fiduciari» in genere. Esso avrà quali giudici giuristi di vari paesi e costituirà quindi una giurisdizione specializzata di alto livello. Il procedimento sarà estremamente flessibile perché il presidente della nuova Corte lo adatterà alle caratteristiche di ciascuna causa».

Si completerà in questo modo, secondo l'associazione, «il cammino verso un diritto dei trust che eviti costi giudiziari astronomici, difficoltà per i beneficiari di avere informazioni e di tutelare prontamente i propri diritti». Andrebbe in questa direzione la norma della legge del Titano che dispone che ciascun trust sia iscritto in un apposito registro, ispezionabile,



Maurizio Lupoi

con certe cautele, dagli interessati. «Plaudo a questo sviluppo, che pone il diritto sammarinese dei trust all'avanguardia nel mondo», ha commentato Lupoi, presidente dell'associazione Il trust in Italia, che ha appena creato il «Registro dei professionisti accreditati» allo scopo di combattere alcune distorsioni della prassi professionale italiana. «Un professionista potrà essere iscritto al Registro solo previo superamento di un esame consistente in due prove scritte e rimarrà iscritto solo se dimostra di aggiornarsi regolarmente e di rispettare il codice deontologico che l'associazione sta elaborando».

© Riproduzione riservata